

GIUSTIZIA

IL COSTITUZIONALISTA STAIANO: «SÌ, LA CORTE PUÒ DICHIARARE ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO: DOVE SAREBBE L'URGENZA?». GIÀ SI TRATTA DI MISURE-SPOT, FORSE SONO PURE "DEPERIBILI"

ERRICO NOVI

Al momento nessuno sembra preoccuparsi. Da giorni la maggioranza è impegnata a incassare il "dividendo", cioè il vantaggio che il decreto sicurezza dovrebbe assicurare in termini di consenso. Ancora ieri **Matteo Salvini** ha proclamato che la Lega si batte affinché «la castrazione chimica per stupratori e pedofili sia legge», e ha sollecitato gli alleati a concretizzare la "promessa" evocata, per ora, solo da un ordine del giorno collegato al Dl. **Giorgia Meloni** ha maramaldeggiato con qualche gaffe degli oppositori: «L'accusa di alcuni giornalisti di sinistra contro il decreto: 'Questo governo vuole criminalizzare chi delinque'. Confermo». Solo Forza Italia è rimasta un po' in disparte, consapevole che quella sequenza di norme ultrarestrittive – in qualche caso assurde e incostituzionali "anche" nel merito – è uno smacco, per l'anima moderata del centro-destra. Fatto sta che nessuno, né i meloniani né i salviniani né tantomeno i berlusconiani, ha dato il benché minimo segno di allarme sul rischio che un così brulicante armamentario repressivo finisca spazzato via in un colpo solo dalla Consulta. Sul *Dubbio* ne avevamo discusso, mercoledì, con **Mario Esposito**, costituzionalista all'Università del Salento. Abbiamo chiesto un parere anche a **Sandro Staiano**, che oltre a essere ordinario presso la Federico II di Napoli, è stato presidente dell'Associazione che riunisce i costituzionalisti di tutta Italia: «Potrebbero ricorrere i requisiti costituzionalmente necessari per l'emanazione di decreti legge se fossimo davvero di fronte a un'emergenza. Ma sappiamo bene che, in materia di ordine pubblico, non si parla di emergenza. A meno che non si inventi il concetto di emergenza stabilizzata, ma si tratta di un ossimoro giuridicamente insostenibile. Quindi i requisiti indicati dall'articolo 77 non ci sono. Quella relativa all'ordine pubblico non è un'emergenza, è una disfunzione. Stabilizzata, appunto. Nulla che coincida con i presupposti sanciti dalla nostra Carta». Insomma, il decreto sicurezza è costituzionalmente illegittimo. E lo è, chiarisce Staiano, «anche perché non è che la legge di conversione, per il solo fatto di essere discussa dal Parlamento, sia in grado di sanare quel vizio: il difetto di legittimità si trascina dal decreto legge al provvedimento di conversione approvato dalle due Camere. E banalmente così». Staiano è molto netto. E conferma dunque la valutazione del collega in servizio presso l'ateneo leccese. Il decreto sicurezza rischia di essere invalidato, di qui a un anno o anche meno, dalla Corte costituzionale. Fatica inutile. Fatica spreca.

Eoltrattutto, censura che si poteva evitare. Le stesse norme che martedì il Senato ha definitivamente convertito in legge erano – come ormai sanno anche le pietre disseminate attorno a Montecitorio e Palazzo Madama – già state approvate, sotto forma di ddl, nel settembre 2024 dalla Camera dei deputati. Poi, alle soglie della discussione nell'aula del Senato, era arrivato il colpo di scena. Il centrodestra si era persuaso della necessità di emendare il testo, anche per accogliere alcune sollecitazioni del Colle. Ma le correzioni che hanno reso meno sgangherato il provvedimento non sono state inserite sotto forma di emendamenti al disegno di legge: il governo ha preferito prendere il testo integrato dalle poche modifiche e tripartirlo pari pari. Lo scorso 4 aprile, in un decreto legge, appunto. Ha però così certificato che non si trattava di norme di straordinaria "necessità e urgenza": erano in gran parte identiche, quelle misure, a quanto riportato nel famigerato ddl che lo stesso governo aveva presentato alla Camera nel gennaio 2024. Come potrebbero essere "urgentissime" norme che l'Esecutivo aveva tranquillamente affidato, quasi un anno e mezzo prima, a una procedura normale, con la prospettiva di attendere parecchi mesi prima di vederle entrare in vigore?

A rilanciare la domanda, retorica, è stato, lunedì scorso, il *Fatto quotidiano*. Esposito e Staiano, interpellati dal *Dubbio*, chiariscono a loro volta che "necessità e urgenza" devono riguardare, per la Costituzione, casi straordinari, e ora non si è affatto davanti a uno "straordinario imprevisto": si

E se la Consulta boccia il Dl sicurezza? Fa nulla Sono norme usa e getta

Si cercano consensi immediati, anche se tutto rischia di svanire in fretta. **Salvini**: «Castrazione chimica subito!»

tratta di una «disfunzione consolidata», come dice il costituzionalista della Federico II. Che aggiunge: «L'abuso del decreto legge è fenomeno lungo quanto la storia della Repubblica, sotto governi di ogni colore. La Corte costituzionale, per una breve stagione, lo ha contrastato, per poi ripiegare di fronte al suo riproporsi in forme nuove e più gravi, come quando il decreto legge disarticolò discipline organiche, quali i codici penale e di procedura penale, istituendo numerose nuove fattispecie di punibilità. Resta da vedere che farà la Consulta di fronte alle ulteriori distorsioni».

E il giudice delle leggi potrebbe non fargliela passare, a Esecutivo e maggioranza. Il pericolo è evidente. Ma a nessuno importa. Paradossalmente, persino le opposizioni sono concentrate piuttosto sull'evocazione della «svolta autoritaria» (copyright **Francesco Boccia**) anziché sull'illegittimità del decreto e sulla possibile decadenza delle nuove norme.

Ora, se pensiamo che si tratta in gran parte di norme-spot, di reati modellati spesso su martellanti

campagne televisive (come quella relativa ai "ladri di case") o sulle aspettative di segmenti molto specifici dell'elettorato (a cominciare dalle forze dell'ordine), se insomma si può parlare di potere legislativo impiegato quasi esclusivamente per esigenze di consenso (e va così da lustrì, e certo non solo con la destra al governo) **qui siamo però a una versione "10.0" del populismo penale, del Parlamento che si riduce a sfornare reclame: siamo alla legge-spot "usa e getta". L'intero decreto, fra un anno, potrebbe essere soppresso dalla Consulta, ma fa nulla. Basta aver ottenuto una pur effimera impennata di consensi tra i settori più "spaventati" dell'elettorato. E pazienza se poi quelle norme saranno bocciate.** Se ne proveranno altre, magari in tempo per la campagna elettorale del 2027. Una degradazione del legislativo a fast food, a tipografia che sforna manifesti, insomma. Certo, se poi qualcuno si sorprendesse ancora per il crollo al 21,1% della fiducia nei partiti, segnalato dall'ultimo Rapporto Eurispes, la tentazione di rispondere col turpiloquio sarebbe fortissima.

Scherzi del decreto-vessillo: più tempo per fare appello, tagliola per la Cassazione...

**FABRIZIO COSTARELLA
ECOSIMO PALUMBO***

Nel presentare il ddl "Sicurezza", molti politici si erano intestati il merito di alcune novelle subito iscritte, senza ragione, nel novero delle conquiste memorabili per la civiltà del diritto.

Grande enfasi, in particolare, era stata riservata all'aumento del termine per impugnare i provvedimenti di prevenzione, portato da dieci a trentadue giorni, a fronte di procedimenti caratterizzati da elevatissima complessità tecnica (non solo di natura giuridica, ma anche contabile, fiscale, societaria, commerciale) e di atti la cui stesura necessita di competenze multidisciplinari. In realtà, un termine di almeno 30 giorni per impugnare un decreto che applica una misura di prevenzione, sia essa personale, patrimoniale o mista, è solo l'esplicazio-

ne minima di un diritto di difesa effettivo e non meramente nominale. Una goccia nel mare, quindi, lungo un percorso di "civiltà" della prevenzione, ancora molto di là da venire.

Nel frattempo, il ddl è diventato decreto legge "Sicurezza", la cui conversione è stata imposta al Parlamento con il ricorso al voto di fiducia, e quella piccola conquista è diventata una pericolosissima tagliola, di quelle ben nascoste per essere più insidiose e fare più danni.

Se infatti l'originaria intenzione del legislatore era dettare un regime più favorevole a tutte le impugnazioni di prevenzione, nei dossier di studio sul Dl si illustrava la imminente riforma come destinata a incidere sui soli provvedimenti di prevenzione personale e, dunque, non anche su quelli patrimoniali. Una disparità di trattamento irragionevole, ma per fortuna inattuabile, dal momento che il Testo

unico delle leggi Antimafia non prevede un termine autonomo per impugnare i provvedimenti di confisca, ancorandolo invece a quello previsto per le misure personali. La modifica del secondo, quindi, avrebbe automaticamente variato anche il primo. E, dunque, quei dossier rappresentano la inadeguatezza di fondo che caratterizza l'appuntamento del testo normativo, che lascia trasparire la scarsa conoscenza della materia incisa dalla novella legislativa.

Nel Dl, la nuova disposizione in tema di impugnazioni dei decreti emessi nell'ambito di procedimenti di prevenzione non rispetta né la ratio del ddl – che era quella di ampliare in modo uniforme il termine di impugnazione senza alcuna distinzione – né l'interpretazione datane nel dossier, che era quella di una illogica e irragionevole distinzione tra misure personali e patrimoniali. Superando



ogni limite di buon senso, di buona tecnica legislativa e di logica sistematica, il governo ha modificato il solo comma 2 dell'articolo 10 del Testo unico, senza incidere sul successivo comma 3. In pratica: il termine per proporre appello è ora di trenta giorni; il termine per proporre ricorso per Cassazione è rimasto di dieci! Poiché una tale distinzione presenta i tratti di una irragionevolezza imbarazzante, si spera che essa non sia il frutto di una deliberata scelta legislativa. Estendere i termini per l'appello e lasciare sincopati quelli del ricorso per Cassazione, l'atto generalmente più complesso dell'intero procedimento, sarebbe infatti un autentico controsenso. E allora si è trattato di una svista. Un errore del governo, passato inosservato a tutta la catena di commissioni, uffici studi, consulenti che hanno lavorato al testo. Ignorato dai due rami del Parlamento, nella corsa alla approvazione di una legge che, con l'apposizione della

fiducia, è diventato l'ennesimo vessillo della "politica della sicurezza". Da ratificare a occhi chiusi, per non apparire deboli, ma col rischio concreto di essere superficiali e devastanti nel disciplinare le vite degli altri. Che è proprio ciò che è accaduto.

Forse non è un caso che quest'esempio di schizofrenia legislativa si sia manifestato nella materia della prevenzione, che ancora una volta inverte le dure profezie di Tullio Padovani, secondo il quale essa è "la violazione più manifesta, conclamata, intollerabile assurda e vergognosa del diritto europeo", ovvero un "mostro da eliminare per ristabilire le condizioni di legalità nel nostro Paese".

Un sistema vocato all'eccezione e, in questo caso, persino all'eccezione dell'eccezione, in una progressione o, meglio, in una regressione inarrestabile rispetto ai costituti più elementari del diritto penale, del giusto processo, dei principi generali dell'ordinamento.

Ma, al di là delle riflessioni di ordine generale, questa riforma "a metà" spiegherà effetti drammatici di ordine pratico e quotidiano. Un sistema così congelato, infatti, ha già creato le condizioni – diaboliche – per indurre in errore gli operatori del diritto. Chi, dopo l'11 aprile 2025, ha confidato ingenuamente nel termine di 30 giorni per rivolgersi alla Cassazione è già incorso in una causa di inammissibilità. E per il futuro, la anomala e ingiustificabile compressione dei termini per il solo ricorso in Cassazione, già limitato alla sola violazione di legge, comporterà le inevitabili questioni di legittimità costituzionale che, pare fin troppo facile prevedere, verranno accolte dalla Consulta. E tutto ciò a causa della insipienza di un legislatore che, ancora una volta, è l'immagine più drammatica di questa (in)giustizia della post-modernità.

*Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione dell'Ucpi

MISURE DI SICUREZZA E RISTORI

Dalla Suprema corte quasi mezzo milione per un'ingiusta detenzione scontata non in carcere ma in casa di lavoro

ANTONIO ALIZI

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con una sentenza destinata a fare scuola, ha respinto il ricorso del ministero dell'Economia e delle Finanze contro la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto a un uomo il diritto all'equa riparaazione per ingiusta detenzione, in relazione alla misura di sicurezza della casa di lavoro applicata dal 24 ottobre 2016 al 20 giugno 2021. L'imputato proscioltto per vizio totale di mente rispetto alle accuse di molestia o disturbo alle persone, era stato sottoposto prima a libertà vigilata, poi - a seguito di presunta irripetibilità e successiva denuncia per ricettazione - alla misura detentiva della casa di lavoro, revocata successivamente nel maggio 2023.

Secondo la Corte d'appello di Roma, la misura non poteva essere disposta in quanto «la misura di sicurezza non poteva essere applicata per un illecito contravvenzionale». Ha inoltre ritenuto che l'uomo non avesse concorso con la propria condotta alla restrizione della libertà, disponendo così un indennizzo pari a 235,82 euro al giorno per 1700 giorni, per un totale di 400.894 euro. Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato aveva sollevato tre motivi di ricorso. Una violazione dell'articolo 314 del codice di procedura penale per una presunta condotta concusativa dell'imputato nella determinazione della misura. Inoltre, aveva evidenziato un errore nell'interpretazione della normativa sulle misure di sicurezza, ritenendo che nel 2016 vi fosse un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità della libertà vigilata anche per le contravvenzioni. Ed ancora, ipotizzava un errore nella quantificazione dell'indennizzo, contestando l'equiparazione della casa di lavoro a una misura detentiva tout court.

Prendendo in esame il ricorso,

la quarta sezione penale della Cassazione ha ritenuto infondato ogni punto del ricorso. Nel primo caso, ha rilevato che l'aggravamento non poteva comunque essere disposto perché, a monte, non poteva essere adottata misura di sicurezza personale per una contravvenzione, essendo tale possibilità prevista soltanto per delitti non colposi puniti con pena superiore ad una certa soglia. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha richiamato una sentenza del 2019, stabilendo che in caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermità psichica è da considerare illegittima l'applicazione della misura di sicurezza personale del ricovero «dovendosi escludere che le modifiche legislative abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni». Rispetto alla terza censura formulata dall'Avvocatura dello Stato, gli ermellini hanno precisato che la permanenza dell'uomo presso la casa di lavoro è avvenuta in condizioni di fatto detentive, e che il reclamo non si è confrontato con questo aspetto. Ed qui che la Corte di Cassazione ha inteso ribadire che anche la misura di sicurezza detentiva, se illegittimamente applicata, dà diritto all'riparazione per ingiusta detenzione. «La restrizione della libertà personale dovuta all'adozione della misura di sicurezza del ricovero presso una casa di cura, là dove imposta al di fuori dei presupposti legislativamente previsti, deve ritenersi tale da legittimare la richiesta della riparazione per l'ingiusta detenzione», si legge nella parte in cui viene citata una sentenza della quarta sezione penale del 2013. Sempre la Cassazione ha infine richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 219/2008, che ha chiarito come la riparazione per l'ingiusta detenzione va riconosciuta in tutte le ipotesi che «reca una oggettiva lesione della libertà personale».

IL DUBBIO

www.ildubbio.news

IL DUBBIO

@ildubbionews

DIRETTORE RESPONSABILE
DAVIDE VARI

SOCIETÀ EDITRICE
EDIZIONI DIRITTO
E RAGIONE SRL (Socio unico)
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma

AMMINISTRATORE UNICO
ROBERTO SENSI

REDAZIONE
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma
tel. 06.68903313
redazione@ildubbio.news

PUBBLICITÀ
SB SRL
Via Rovigo, 11 - 20132
Milano
colombo@sbaspac.it
tel. 02.45481605

PUBBLICITÀ LEGALE
INTEL MEDIA
PUBBLICITÀ
Via Sant'Antonio, 30- 76121 Barletta
info@intelmedia.it
tel. 0883.347995

STAMPA
IPS ITALIA Srl
Member of IPS Group
Via Sondrio 1, 20063 Cernusco
sul Naviglio, (MI) ITALIA

DISTRIBUZIONE
M-DIS DISTRIBUZIONE
MEDIA s.p.a.
Via Gazzaniga, 19 20132 Milano
tel. 02.2582.1 fax 02.2582.5306

REGISTRAZIONE
Registrato al Tribunale di Roma
n. 63/2023 del 17 aprile 2023
(già Registrato al Tribunale di
Bolzano n. 7 del 16 dicembre 2015)
Iscrizione al Registro Operatori

di Comunicazione numero 26618
Pubblicazione a stampa:
ISSN 2499-6909
Pubblicazione online:
ISSN 2724-5942

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017
QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 20,00